Pubblicata sul sito istituzionale il
23/03/2020 Reg. N°327

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **36** del Reg. del 19/03/2020	**OGGETTO:**	Attivazione, per il periodo interessato dall'emergenza COVID-19, di progetti di smart working straordinario

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di MARZO alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Cosimo LEUZZI		Sì
Amedeo ROSATO	Sì	
Iolanda VERDESCA	Sì	
Valentina CAPOCCIA	Sì	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020"*;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che all'art. 1, co. 6, dispone: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

Vista la legge 124/2015, art. 14, co. 2, in materia di attivazione di modalità di *lavoro agile* presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 81/2017 e, in particolare, il Capo II, *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, che con gli articoli da 18 a 23 ha introdotto il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017 di approvazione degli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all'organizzazione del lavoro finalizzate a

promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

Vista la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015 dal D.L n. 9 del 2 marzo 2020, relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

Vista, inoltre, la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12.3.2020 con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sopra richiamato DPCM 11 marzo 2020, si sollecitano le Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001 ad attivare, al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di *lavoro agile* in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all'accordo individuale di cui alla legge 81/2017;

Preso atto del decreto-legge "*Cura Italia*", al cui art. 87 rubricato *"Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"* è disposto quanto segue: "*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

Considerato che, di norma, il *lavoro agile* è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

Rilevato che nella speciale contingenza attuale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di contrastare il più efficacemente possibile il diffondersi del contagio del virus pandemico, a norma dell'art. 87, co. 1, lett. b) del d.l. citato le pubblice amministrazioni "*prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81'* , sicché è possibile derogare ad alcuni passaggi formali e intraprendere, in via d'urgenza, l'attivazione del *lavoro agile* per i dipendenti dell'ente per i quali l'Amministrazione ritiene ciò sia possibile, in funzione del profilo professionale e delle mansioni svolte, escludendo dall'applicazione dell'istituto *de quo* unicamente le attività collegate all'emergenza e quelle che le amministrazioni individuino come indifferibili e da rendere in presenza;

Ritenuto, per le ragioni di cui sopra, che sia necessario e urgente, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in corso, attivare presso il Comune di Salice Salentino il ricorso al *lavoro agile* o *smart working* in emergenza che, in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, diviene la ordinaria modalità di prestazione lavorativa del personale dipendente dell'ente, con l'individuazione di modalità semplificate e temporanee di attuazione e con l'esclusione delle sole attività speciali di cui al precedente capoverso;

Evidenziato che l'attivazione del percorso di cui sopra persegue la conciliazione della tutela della salute dei dipendenti e, in senso generale, della popolazione attraverso il contenimento dell'espansione epidemica con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione da garantirsi presidiando i livelli *quali-quantitativi* di erogazione dei servizi alla cittadinanza;

Rilevato che è necessario, pertanto, disciplinare le modalità di attuazione del *Lavoro Agile in Emergenza - LAE,* come da disciplinare allegato al presente atto, definendola come ordinaria forma di organizzazione della prestazione lavorativa nell'attuale contingenza di emergenza sanitaria;

Dato atto che è necessario, contestualmente, valutare e garantire adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete informativa aziendale;

Dato atto che, nel rispetto delle norme istitutive del *lavoro agile* o *smart-working*, dall'adozione del presente atto non debbono scaturire nuovi o maggiori oneri per la P.A.;

Visti gli allegati relativi all'attivazione della modalità di lavoro in *smart working* e precisamente:

a) il Regolamento per la disciplina e lo svolgimento del "Lavoro Agile in Emergenza" - LAE;

b) lo schema di disposizione per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità *smart working* straordinario a seguito delle disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Di attivare, per tutta la durata del periodo emergenziale da COVID-19, la modalità di prestazione lavorativa in *lavoro agile* o *smart working* di cui all'art. 14, co. 2, della legge 124/2015 e alla legge 81/2017, quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa ordinaria nell'attuale contingenza di emergenza sanitaria, in applicazione dell'art. 1, co. 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, della Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 e del Decreto-legge "Cura Italia" n. 18 del 17.3.2020, con la sola esclusione delle attività individuate come indifferibili e da rendere in presenza.

2. Di approvare il documenti allegati, relativi alla procedura di attivazione della modalità di lavoro in *smart working* e, precisamente:

a) il Regolamento per la disciplina e lo svolgimento del "Lavoro Agile in Emergenza" - LAE;

b) lo schema di disposizione per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working straordinario a seguito delle disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19;

3. Di disporre che l'attività lavorativa in lavoro agile o *smart working* venga svolta nel rispetto di quanto previsto nell'allegato Regolamento;

4. Di comunicare le informazioni relative al presente atto ai Responsabili di settore e a tutto personale dipendente.

5. Di comunicare le misure di cui al presente provvedimento al Dipartimento della Funzione

Pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

6. Di trasmettere la presente deliberazione alla RSU e alle OOSS per garantire adeguata informazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 327 del Reg.).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Data 23/03/2020

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/03/2020

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI